

# ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

## SCHEDA

### DEMOLIZIONI DI PARETI DIVISORIE

Opera o cantiere:  
Responsabile lavori:  
Coordinatore sicurezza:  
Direttore di cantiere:  
Rappresentante sicurezza:  
Assistente di cantiere:  
Ditta esecutrice lavorazioni:  
Composizione squadra:

<b>Fase lavorativa:</b>	DEMOLIZIONI DI PARETI DIVISORIE
<b>Procedure esecutive:</b>	Demolizione di parete divisoria in laterizi forati o in pietra tufacea, eseguita con mezzi meccanici o a mano.
<b>Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)</b>	Martello pneumatico o elettrico a percussione, compressore, flex, fiamma ossiacetilenica, mazza e punta, tubi per il convogliamento dei materiali, autocarro, ponteggi, trabattelli, ponte su cavalletti.
<b>Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:</b>	Caduta dall'alto; schiacciato da parti murarie in demolizione; elettrocuzione; danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (vibrazioni) per l'uso del martello demolitore; danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre; danni a carico degli occhi causate da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.
<b>Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:</b>	<p>Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti (DPR 164/56 art.75).</p> <p>I ponti su cavalletti non devono avere altezza superiore ai due metri dal suolo, altrimenti devono essere dotati di normale parapetto su tutti i lati; la distanza massima tra i due cavalletti consecutivi è di m. 3,6 quando si usano tavole da cm 30x5 e lunghe m. 4,0, con sezioni inferiori è obbligatorio usare tre cavalletti; la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90; non sono consentiti sbalzi superiori a cm 20. E vietato usare ponti su cavalletti con i montanti costituiti da scale a pioli (art. 51 del DPR 164/56).</p> <p>Predisporre il convogliamento a terra dei materiali di risulta (DPR 164/56 art. 74).</p> <p>Bagnare in continuazione le macerie (DPR 164/56 art. 74).</p> <p>E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto (DM 20.11.68 art. 2). Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso (DPR 164/56 art.72).</p> <p>I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di esercizio (art. 167 DPR 164/56).</p> <p>Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute (art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature (art. 373 DPR 547/55).</p>
<b>Misure tecniche di prevenzione e protezione:</b>	Prima dell'uso dei trabattelli controllare la corretta stabilizzazione della base.
<b>Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)</b>	Tuta lavabile chiusa ai polsi e alle caviglie, casco, otoprotettori, apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1, P3 in presenza di fibre d'amianto), guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali a tenuta (D. Lgs n. 626/94, Circ. Ministero della Sanità n.23/1991).
<b>Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:</b>	

---

**Controlli sanitari:**

Gli operai che usano utensili ad aria compressa devono essere sottoposti a visita medica obbligatoria annuale. Quelli che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore agli 85 dBA devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 277/91).